

COPIA



COMUNE DI PORCARI
PROVINCIA DI LUCCA

Deliberazione n° 53
in data 20-08-2020
Pubblicata il 16-09-2020
Immediatamente eseguibile

Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione-seduta Pubblica

Oggetto: **TASSA SUI RIFIUTI "TARI" - Approvazione P.E.F. e tariffe per l' anno 2020**

L'anno duemilaventi, addì venti del mese di agosto alle ore 16:00 nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunito – regolarmente convocato – in seduta Pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

		Presenti	Assenti
1	Fornaciari Leonardo		P
2	DE TOFFOL FRANCESCA		P
3	RIMANTI FABRIZIA		P
4	BAIOCCHI LISA		P
5	MENCHETTI ROBERTA		P
6	LAMANDINI ELEONORA		P
7	RAMACCIOTTI PIETRO		P
8	GIGLI ALESSIO		P
9	GIANNINI SIMONE		A
10	GIANNONI RICCARDO		P
11	DELLA NINA MASSIMO		P
12	FAVILLA CHIARA		A
13	PISANI BARBARA		P
		11	2

Presiede il Sig. DE TOFFOL FRANCESCA nella sua qualità di PRESIDENTE.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Domenico Fimmano'.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Nomina scrutatori i consiglieri:

LA SEDUTA E' Pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis gli interventi....

L'Assessore Menchetti illustra l'argomento che riguarda il p.e.f. e le tariffe sulla tassa sui rifiuti per l'anno 2020, soffermandosi sulle agevolazioni a favore di soggetti che versano in grave disagio sociale ed economico. In particolare la riduzione percentuale del 60 % sulla TARI per pensionati con una sola abitazione, stessa riduzione per i nuclei familiari di lavoratori dipendenti ed assimilati e lavoratori autonomi.

Il Consigliere R. Giannoni osserva innanzitutto che c'è un incremento de servizio.

Il contributo che sii intende erogare è inferiore al 10 %.

L'obiettivo dovrebbe essere che la tassa venisse decurtata per il periodo che le attività sono state chiuse.

Sembra poco a fronte delle perdite che queste attività hanno dovuto registrare.

Premesso che:

- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i., (Legge di Stabilità 2014), nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili, ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'introduzione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), composta da tre distinti prelievi:
 - l' imposta municipale propria (IMU) - componente patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
 - il tributo sui servizi indivisibili (TASI) – componente servizi, a carico sia del possessore che dell' utilizzatore dell' immobile, per servizi indivisibili comunali;
 - la tassa sui rifiuti (TARI) – componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell' utilizzatore;
- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) e s.m.i., all' articolo 1, comma 738 e seguenti, istituendo la nuova IMU, con soppressione della TASI, abroga la IUC disciplinata dell' articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n.147, lasciando salve le previsioni in materia di tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 780, della richiamata Legge n. 160/2019 individua, nel dettaglio, le disposizioni normative abrogate;
- la Legge n. 147/2013, per la parte sopravvissuta, disciplina la TARI, all'art. 1, commi da 641 a 668;

Atteso che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all' articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

Evidenziato che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono, a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti e suscettibili di produrre rifiuti urbani;

Considerato che la tassa in ogni caso deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all' articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l' avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Richiamato il comma 683 della citata L. 147/2013 che testualmente dispone: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei*

rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.” nonché il precedente comma 651 laddove si prescrive che: “Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158”

Viste le disposizioni recate dal D.P.R. 158/99 che prevedono che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione;

Rilevato che detti costi desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macroclassi di utenze: utenze domestiche ed utenze non domestiche sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99;

Verificato che il decreto predetto fissa determinati coefficienti per il calcolo della tariffa (come di seguito specificati), individuati in misura variabile a seconda che la popolazione del Comune superi o meno i 5.000 abitanti, con un’ulteriore differenziazione per area geografica (Nord, Centro e Sud);

Preso atto che:

- per quanto riguarda le utenze domestiche, l’importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza è quantificato in relazione a specifici coefficienti di adattamento Ka, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali, mentre la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di adattamento Kb;
- per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza sulla base di un coefficiente Kc, scelto all’interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 158/99, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile, mentre per l’attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti Kd, stabiliti dal D.P.R. n. 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuti;
- ai sensi del comma 652 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell’articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, riferiti alle utenze domestiche;

Visto l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

Vista in particolare la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 con la quale l’Autorità ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;

Richiamato in particolare l’art. 6 della suddetta delibera ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare

che il Piano deve essere validato dall'ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Porcari è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito (ATO Toscana Costa), previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previsto dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Vista la determina del Direttore Generale di "ATO Toscana Costa" n. 64 (registro generale) dell'08.07.2020, con la quale sono stati "validati", in applicazione della suddetta deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/RIF, i dati forniti dal Gestore del Servizio Raccolta e Smaltimento rifiuti Ascit S.p.A. e dal Comune di Porcari ed approvato, conseguentemente il PEF 2020 del Comune di Porcari, in un ammontare complessivo pari ad **euro 2.184.008,71**;

Preso atto che, ai sensi del comma 6, dell'art. 6 della suddetta Deliberazione 443/2019, che l'importo sopra determinato costituisce, fino all'approvazione da parte dell'Autorità, il prezzo massimo del servizio integrato di gestione dei rifiuti che verrà svolto dal Comune per l'anno 2020 e che il suddetto totale, in base alla condizione per la riclassificazione di cui all'art. 3 del MTR è così composto:

- totale delle entrate tariffarie riclassificate relative alle componenti di costo variabile euro 1.206.443,18;
- totale delle entrate tariffarie riclassificate relative alle componenti di costo fisso euro 977.565,53;

Dato atto che:

- dal totale dei costi del PEF, alla cui copertura deve essere destinata interamente la TARI, viene sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, la cui copertura è invece disciplinata dall'art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 (trasferimento annuale da parte del MIUR), come stabilito dal comma 655 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- che tale costo, sulla base dei dati relativi all'annualità 2019, è stato quantificato in euro 7.000,00 e comunicato all'ATO Toscana Costa unitamente alla documentazione propedeutica alla validazione del PEF;

Rilevato che l'art. 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n.158/1999 ossia il metodo normalizzato ancorato sui suddetti coefficienti potenziali di produzione dei rifiuti, da applicarsi in assenza di un sistema di monitoraggio sullo specifico territorio, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

Dato atto che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta, peraltro ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2020;

Preso atto, inoltre, dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originata dalle criticità dovute alla pandemia generata da Covid-19;

Considerato che, in ragione delle problematiche evidenziate, il legislatore ha inteso fornire ai Comuni la possibilità di scegliere tra due diverse procedure per l'approvazione delle tariffe TARI

per l' anno 2020;

Visto l' art. 107 del D.L. 18/2020 (c.d. "Decreto Cura Italia") che ha introdotto misure per semplificare la procedura di approvazione delle tariffe TARI per l' anno 2020 oltre che per differire il termine di approvazione delle medesime;

Preso atto, in particolare, che il comma 5, del predetto art. 107 D.L. n. 18/2020 ha disposto quanto segue:

"I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021";

Ritenuto, opportuno non avvalersi della facoltà concessa dal comma 5, del predetto art. 107 del D.L. 18/2020 e procedere, pertanto, con l' approvazione dei coefficienti di produttività Ka, Kb, Kc e Kd (**allegato B**) e delle nuove tariffe TARI per l' anno 2020, nella misura risultante dall' allegato prospetto (**Allegato C**), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, approvando contestualmente il suddetto Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, quale allegato "A" e parte integrante e sostanziale del presente atto, come validato dall' Ato Toscana Costa con la sopra richiamata determina del Direttore Generale n. 64 dell' 8.7.2020;

Visto l'art.19 del "Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti " – TARI, che prevede agevolazioni a favore di soggetti che versino in condizioni di grave disagio sociale ed economico, rinviando per la loro effettiva adozione alle decisioni dell'Amministrazione Comunale che annualmente deve stabilire i requisiti dei soggetti che potranno usufruirne;

Ritenuta l'opportunità di provvedere in merito adottando, per l'anno 2020, le agevolazioni di seguito indicate:

- **Riduzione percentuale del 60% sulla TARI** per i pensionati con una sola abitazione (A/3, A/4, A/5 e A/6) e relativa pertinenza, non proprietari di terreni agricoli condotti in forma imprenditoriale, con un ISEE (*indicatore della situazione economica equivalente*) non superiore ad euro 21.200,00 se il nucleo è composto da una sola persona e non superiore ad euro 13.500,00 se il nucleo è composto da due o più persone;
- **Riduzione percentuale del 60% sulla TARI** per i nuclei familiari di lavoratori dipendenti ed assimilati e lavoratori autonomi con una sola abitazione (A/3, A/4, A/5 e A/6) e relativa pertinenza, non proprietari di terreni agricoli condotti in forma imprenditoriale, con un ISEE (*indicatore della situazione economica equivalente*) non superiore ad € 14.400,00;
- **ESENZIONE** dal pagamento della TARI per i pensionati con una sola abitazione (A/3, A/4, A/5 e A/6) e relativa pertinenza, non proprietari di terreni agricoli condotti in forma imprenditoriale, con un ISEE (*indicatore della situazione economica equivalente*) non superiore ad € 12.600,00 se il nucleo familiare è composto da una sola persona e non superiore ad euro 8.000,00 se il nucleo è composto da due o più persone;
- **ESENZIONE** dal pagamento della TARI per i nuclei familiari di lavoratori dipendenti ed assimilati e lavoratori autonomi con una sola abitazione (A/3, A/4, A/5 e A/6) e relativa pertinenza, non proprietari di terreni agricoli condotti in forma imprenditoriale, con un ISEE (*indicatore della situazione economica equivalente*) non superiore ad € 10.100,00;
- **Non sono considerati i portatori di handicap riconosciuti ai sensi della Legge 104/92 nei componenti che concorrono a determinare il loro nucleo familiare;**
- Non potranno presentare domanda per l' accesso alle agevolazioni suddette coloro che:

- Hanno acquistato dopo il 1° gennaio 2018 autoveicoli e motocicli di nuova immatricolazione, rispettivamente di cilindrata superiore a 1600 cc e a 400 cc;
- sono iscritti al pubblico registro nautico;
- sono residenti in altro comune;

- *Gli importi sopra indicati corrispondono a quelli recepiti nel protocollo d'intesa in materia di politiche tariffarie e tributarie a favore degli anziani e delle categorie più deboli stipulato con i sindacati per l'anno 2020 in data 27/01/2020;*

Precisato che le agevolazioni in questione sono giustificate dalla necessità di tutelare le situazioni ivi previste, che presentano indubbi elementi di disagio economico, nonché un particolare valore sociale;

Dato atto che l'onere derivante dalle suddette riduzioni/esenzioni trova copertura nel bilancio di previsione 2020 e che il medesimo è finanziato da risorse diverse dai proventi della tassa di competenza dell'esercizio;

Visto, inoltre, l'attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da COVID-19, che ha comportato la necessità e l'urgenza da parte del Governo nazionale, di adottare misure di contenimento alla diffusione del virus, con conseguenti ed inevitabili ripercussioni negative sull'intero tessuto economico e sociale del paese;

Rilevato che;

- fra le misure di contenimento adottate di particolare impatto economico è stata certamente la chiusura da molte attività economiche, confermata in ultimo con i DPCM 10 aprile 2020 e 26 aprile 2020 che contengono anche una elencazione delle attività sospese sulla base dei codici ATECO;
- un danno economico parimenti rilevante è stato subito anche da altre categorie economiche che hanno subito un sostanziale azzeramento delle proprie attività, pur non gravate da obbligo di chiusura;
- le attività economiche per le quali è stata disposta la chiusura e quelle sopra indicate hanno di fatto ridotto se non azzerato la loro produzione di rifiuti;

Preso atto che:

- in data 24 aprile 2020, con nota di chiarimento, IFEL – Fondazione ANCI aveva risposto ai quesiti posti da numerosi Comuni con riferimento alla possibilità di introdurre riduzioni di tariffe per quelle categorie di utenze non domestiche che avevano dovuto sospendere l'attività o esercitarla in forma ridotta a causa dei provvedimenti governativi sopra citati conseguenti all'emergenza sanitaria determinata dal virus COVID-19;
- nella nota adesso citata IFEL ricordava ai Comuni la facoltà consentita dall'art. 660 della L. 147/2013 di deliberare "riduzioni atipiche" della tariffa, ovvero agevolazioni che non hanno specifica attinenza al servizio tributi, prevedendone la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune. Per quanto di interesse, IFEL aveva precisato quanto segue:
 - ï *"Per quanto attiene alle modalità di attuazione delle riduzioni in questione, si ritiene che esse possano confluire nella delibera di determinazione delle tariffe, che dovrà essere approvata entro il 30 giugno 2020 (NdR: data entro la quale approvare il bilancio di previsione al momento della redazione della nota), in ossequio a quanto disposto dal citato art. 107, comma 4, del dl n. 18 del 2020, e ciò anche nell'ipotesi in cui l'ente intenda confermare per il 2020 le medesime tariffe approvate per il 2019"*
 - ï *"Infine, si ritiene che le riduzioni tariffarie decise dal Comune possano trovare immediata applicazione. Va in proposito ricordato che l'art. 15-bis del dl n. 34 del 2019, con l'inserimento di un nuovo comma 15-ter all'art. 13 del dl n. 201 del 2011, ha disposto che "i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla*

base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato". Benché la disposizione normativa faccia riferimento agli "atti applicabili per l'anno precedente" si deve ritenere che essa si riferisca solo agli atti relativi alle tariffe ed aliquote applicate per l'anno precedente e non anche alle riduzioni, previste nei regolamenti o direttamente nella delibera tariffaria";

Rilevato che, in relazione al citato quadro normativo e regolamentare delineatosi con i provvedimenti governativi, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha ritenuto di intervenire con la deliberazione n. 158 del 5.5.2020. L'Autorità di regolazione ha stabilito che *"...con specifico riferimento alle utenze non domestiche, ferme restando le prerogative già attribuite dalla legge 147/13 agli Enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie, sia opportuno - in applicazione del già richiamato principio "chi inquina paga" - declinare selettivamente l'intervento regolatorio"*;

Preso atto che con la citata deliberazione, ARERA, *"ai fini del "Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche" - per l'anno 2020, in considerazione delle misure adottate a livello nazionale e locale per contrastare l'emergenza da COVID-19"*, ha stabilito che trovino applicazione taluni criteri di riduzione connessi alla durata del periodo di chiusura delle attività determinatosi in relazione ai provvedimenti governativi già richiamati nel testo della presente deliberazione;

Preso atto ancora che con nota di approfondimento del 31.5.2020 IFEL – Fondazione ANCI ha chiarito alcuni aspetti applicativi della deliberazione ARERA n. 158 precisando, per quanto di rilievo ai fini del presente atto, quanto segue:

- ī *"tutte le agevolazioni previste da ARERA sono già astrattamente ricomprese nell'ampia potestà concessa ai Comuni dall'articolo 1, comma 660, della legge 147/2013, che consente dal 2014 ai consigli comunali di introdurre con regolamento riduzioni non necessariamente connesse alla produzione dei rifiuti, quindi consentendone lo scopo sociale, purché le riduzioni stesse siano finanziate con risorse derivanti dalla fiscalità generale ed il mancato gettito non sia quindi ripartito sulle altre utenze"*.
- ī *"Appare evidente, in proposito, che qualsiasi scelta che vada oltre il livello minimo contemplato nella Delibera n.158 possa essere liberamente applicata dai Comuni, con l'unica accortezza di comprendere, all'interno delle scelte effettuate, le utenze non domestiche previste dagli Allegati alla delibera in esame. Non esiste infatti alcun divieto di procedere in maniera più generosa, con risorse derivanti dal bilancio dei Comuni, al fine di beneficiare le utenze in difficoltà economica provocata dall'emergenza sanitaria da Covid-19, ma appare comunque opportuno rispettare il "minimo regolatorio" imposto dalle nuove previsioni ARERA"*
- ī *"Si ritiene, in proposito, che in questa prima fase, in cui non si è ancora acquisita una certezza sulle reali perdite di gettito relative al prelievo sui rifiuti, sia possibile deliberare nell'immediato, oltre a proroghe dei tempi di pagamento, anche riduzioni relative alla TARI o alla tariffa corrispettiva da finanziare con mezzi propri dell'ente (avanzi di amministrazione, oneri di urbanizzazione, recuperi di evasione pregressa e altre entrate proprie), comunque nel rispetto degli equilibri previsionali..... Appare invece del tutto non preferibile in questa fase l'ipotesi di finanziamento delle agevolazioni attraverso una "perequazione orizzontale" dell'onere agevolativo a carico di tutti gli utenti del servizio rifiuti.."*;

Visto l' art. 19-bis del Regolamento TARI, modificato con propria precedente deliberazione n. 52 adottata nella seduta odierna che disciplina la possibilità per il Comune, di decidere ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dall' art.1, comma 659, della legge 27/12/2013, n.147, come disposto dal comma 660 dell' art. 1 della legge sopra richiamata;

Rilevato che l' Amministrazione intende, per la situazione sopra descritta, agevolare sia le utenze non domestiche che hanno subito un fermo a seguito dei DPCM governativi, sia le utenze non domestiche che pur non essendo gravate da obbligo di chiusura, hanno deciso in via autonoma di sospendere l' attività per contrastare la pandemia da Covid-19, attraverso una riduzione, per l' anno 2020, del 25% della parte variabile della tariffa;

Osservato, nel merito, che la misura della citata riduzione appare coerente con la necessità di tenere ragionevolmente conto degli effetti economici generati dai provvedimenti governativi di chiusura delle attività finalizzati a contenere l'epidemia da COVID-19, oltretutto degli effetti di riduzione della produzione di rifiuti solidi urbani ed assimilati da parte delle utenze non domestiche interessate dai predetti provvedimenti;

Ritenuto, pertanto, di applicare per l'anno 2020, la suddetta riduzione della parte variabile della tariffa delle utenze non domestiche, subordinando la concessione della misura agevolativa, alla presentazione di specifica domanda da parte del contribuente, nei termini e con le modalità che saranno determinate e comunicate;

Dato atto che la misura agevolativa suddetta comporta una minore entrata da TARI stimata dall'ufficio tributi in euro 130.000,00 e che con precedente deliberazione di assestamento del Bilancio 2020-2022 e di salvaguardia degli equilibri di bilancio, adottata nella seduta odierna, il Consiglio Comunale ha apportato variazioni al Bilancio di previsione 2020-2022 prevedendo uno specifico stanziamento di pari importo, al fine di ottemperare all'obbligo di copertura finanziaria delle riduzioni, come previsto dal comma 660 dell'articolo 1 della Legge 147/2013;

Rilevato che resta ancora applicabile il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

Richiamato l'art. 15-bis del dl n. 34 del 2019, il quale, con l'inserimento di un nuovo comma 15-ter all'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, ha disposto che *“i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data 5 successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato”*.

Dato atto che, benché la succitata disposizione normativa faccia riferimento agli *“atti applicabili per l'anno precedente”* si deve ritenere che essa si riferisca soltanto agli atti relativi alle tariffe ed aliquote applicate per l'anno precedente e non anche alle riduzioni, previste nei regolamenti o direttamente nella delibera tariffaria, in quanto una diversa lettura porterebbe a ritenere che in presenza di nuove riduzioni il contribuente sia tenuto prima a versare l'importo invariato rispetto all'anno precedente e poi a chiedere il rimborso di quanto versato. Una tale interpretazione risulterebbe del tutto illogica ed irrazionale nel generare aggravii economici ingiustificati a carico dei contribuenti e degli enti impositori;

Ritenuto pertanto che le riduzioni deliberate nell'ambito del presente provvedimento siano da ritenersi immediatamente efficaci già a partire dalle rate di acconto con scadenza antecedente il 1° dicembre 2020;

Richiamata la deliberazione di questo Consiglio Comunale n. 30 del 28/05/2020, con la quale, a seguito dell'emergenza da Covid-19 l'Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno, per il solo esercizio 2020, rinviare la scadenza della seconda rata TARI dal 16 aprile 2020 al 31 luglio 2020 e conseguentemente spostare anche le due rate successive al 30 settembre 2020 e al 31 dicembre 2020;

Rilevato che, per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

Ritenuto, pertanto, di procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2020, nonché dei coefficienti di produttività Ka, Kb, Kc e Kd per l'anno 2020, approvando contestualmente il P.E.F. per l'anno 2020, quale allegato A) e parte integrante e sostanziale del presente atto, come validato e approvato dall'Ente Territorialmente competente con la sopra richiamata determinazione del Direttore Generale n. 064 (registro generale) dell'08.07.2020 e di non avvalersi della deroga concessa dall'art. 107, quinto comma del D.L. 18/2020 che consente di approvare le tariffe TARI 2020 uguali a quelle del 2019 rimandando l'approvazione del PEF 2020 al 31/12/2020;

Dato atto che, stante la modifica operata dall' art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all' art. 13, comma 15-ter, del D.L. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre devono essere effettuati sulla base delle aliquote applicabili per l' anno precedente;

Visto l' art.1, comma 169 della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l' anno 2007), ove si dispone che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all' inizio dell' esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell' anno di riferimento;

Visti:

- il Decreto del Ministero dell' Interno, del 13 dicembre 2019 che ha stabilito il differimento dal 31 dicembre al 31 marzo 2020 del termine per l' approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli Enti Locali;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 28 febbraio 2020 che ha previsto l' ulteriore differimento del suddetto termine al 30 aprile 2020;
- l' art. 106, comma 3 bis del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha modificato l' art. 107, comma 2 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Decreto Cura Italia), differendo ulteriormente il termine per l' approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 al 30 settembre 2020;

Atteso che, ai sensi dell' articolo 1 comma 767, della sopra richiamata legge 160/2019, la delibera delle aliquote ha efficacia per l'anno di riferimento purché sia pubblicata sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020 nell' apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla Commissione Consiliare "Affari Finanziari e Bilancio" nella seduta del 17.08.2020 ;

Visti i pareri di regolarità tecnica resi dal Responsabile del Servizio Assetto del Territorio e dal Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi e il parere di regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi, ai sensi dell' art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto, altresì il parere favorevole, formulato dal Revisore Unico in data 5.08.2020\., ai sensi dell' art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto il vigente statuto comunale;

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (R. Giannoni, B. Pisani, M. Della Nina), astenuti n. 0,

D E L I B E R A

1. Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di non avvalersi della facoltà concessa dal comma 5, dell' art. 107 del D.L. 18/2020 e di approvare, pertanto il Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti (PEF) per l' anno 2020, i cui costi complessivi ammontano ad euro 2.184.008,71, suddivisi in euro 1.206.443,18 di parte variabile e euro 977.565,53 di parte fissa, così come validati ed approvati dall' Ente di Governo dell' ambito

(ATO Toscana Costa) con determinazione del Direttore Generale n. 064 (registro generale) dell' 08.07.2020, e allegato come parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione; (**allegato A**)

3. Di dare atto che dal totale dei costi del PEF, alla cui copertura deve essere destinata interamente la TARI, viene sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, la cui copertura è invece disciplinata dall' art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 (trasferimento annuale da parte del MIUR), come stabilito dal comma 655 dell' art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e che tale costo, sulla base dei dati relativi all' annualità 2019, è stato quantificato in euro 7.000,00 e comunicato all' ATO Toscana Costa unitamente alla documentazione propedeutica alla validazione del PEF;
4. Di dare atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova copertura nei competenti stanziamenti dell' annualità 2020 del bilancio di previsione 2020-2022;
5. Di approvare, pertanto, per l' anno 2020:
 - i valori dei coefficienti Ka e Kb ai fini della determinazione, rispettivamente della quota fissa e di quella variabile della tariffa del tributo prevista per le utenze domestiche, e i coefficienti Kc e Kd, ai fini della determinazione, rispettivamente, della quota fissa e di quella variabile della tariffa prevista per le utenze non domestiche, nella misura riportata nell' **allegato B**), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 - le misure tariffarie del tributo comunale sui rifiuti (TARI), di cui all' art.1, comma 639 della Legge 147/2013, individuate secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 27.04.1999, n. 158, nella misura indicata nell' allegato alla presente deliberazione (**Allegato C**), che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
6. di dare atto che, ai sensi dell' art.1, comma 666, della Legge 147/2013, sull' importo del tributo TARI, sarà applicato il tributo provinciale per l' esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell' ambiente di cui all' art.19 del D.Lgs. 504/1992, nella misura deliberata dalla Provincia di Lucca;
7. Di approvare ai sensi di quanto disposto art. 19 del “Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti” – TARI, le agevolazioni a favore di soggetti che versino in condizioni di grave disagio sociale ed economico, come di seguito indicato:
 - **Riduzione percentuale del 60% sulla TARI** per i pensionati con una sola abitazione (A/3, A/4, A/5 e A/6) e relativa pertinenza, non proprietari di terreni agricoli condotti in forma imprenditoriale, con un ISEE (*indicatore della situazione economica equivalente*) non superiore ad euro 21.200,00 se il nucleo è composto da una sola persona e non superiore ad euro 13.500,00 se il nucleo è composto da due o più persone;
 - **Riduzione percentuale del 60% sulla TARI** per i nuclei familiari di lavoratori dipendenti ed assimilati e lavoratori autonomi con una sola abitazione (A/3, A/4, A/5 e A/6) e relativa pertinenza, non proprietari di terreni agricoli condotti in forma imprenditoriale, con un ISEE (*indicatore della situazione economica equivalente*) non superiore ad € 14.400,00;
 - **ESENZIONE** dal pagamento della TARI per i pensionati con una sola abitazione (A/3, A/4, A/5 e A/6) e relativa pertinenza, non proprietari di terreni agricoli condotti in forma imprenditoriale, con un ISEE (*indicatore della situazione economica equivalente*) non superiore ad € 12.600,00 se il nucleo familiare è composto da una sola persona e non superiore ad euro 8.000,00 se il nucleo è composto da due o più persone;
 - **ESENZIONE** dal pagamento della TARI per i nuclei familiari di lavoratori dipendenti ed assimilati e lavoratori autonomi con una sola abitazione (A/3, A/4, A/5 e A/6) e relativa pertinenza, non proprietari di terreni agricoli condotti in forma imprenditoriale, con un ISEE (*indicatore della situazione economica equivalente*) non superiore ad € 10.100,00;
 - **Non sono considerati i portatori di handicap riconosciuti ai sensi della Legge 104/92 nei componenti che concorrono a determinare il loro nucleo familiare;**
 - Non potranno presentare domanda per l' accesso alle agevolazioni suddette coloro che:

- Hanno acquistato dopo il 1° gennaio 2018 autoveicoli e motocicli di nuova immatricolazione, rispettivamente di cilindrata superiore a 1600 cc e a 500 cc;
 - sono iscritti al pubblico registro nautico;
 - sono residenti in altro comune;
- *Gli importi sopra indicati corrispondono a quelli recepiti nel protocollo d'intesa in materia di politiche tariffarie e tributarie a favore degli anziani e delle categorie più deboli* stipulato con i sindacati per l'anno 2020 in data 27/01/2020;
8. Di dare altresì atto che l' onere relativo alle agevolazioni previste al punto precedente, a favore di soggetti in condizioni di disagio economico, sarà a carico del Comune di Porcari e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della Tassa sui rifiuti (TARI);
9. Di approvare, per il solo anno 2020, ai sensi di quanto disposto art. 19-bis del "Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti" , le riduzioni della TARI da concedere alle utenze non domestiche, in relazione all' emergenza da virus Covid-19 e in linea con le disposizioni di cui alla delibera ARERA n. 158/2000 come segue:
- Riduzione del 25% della parte variabile della tariffa sia per le utenze non domestiche che hanno subito un fermo dell' attività a seguito dei DPCM governativi emanati a causa dell' emergenza da Covid-19, sia per le utenze non domestiche che pur non essendo gravate da obbligo di chiusura, hanno deciso in via autonoma di sospendere l' attività per contrastare la pandemia da Covid-19, subordinando la concessione della misura agevolativa, alla presentazione di specifica domanda da parte del contribuente, nei termini e con le modalità che saranno determinate e comunicate;
10. Di dare atto che, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 660 dell' art.1, della Legge 147/2013, anche la copertura finanziaria delle predette agevolazioni, stimate in euro 130.000,00, è garantita da risorse di bilancio diverse dalla TARI, attraverso la previsione di specifico capitolo di spesa;
11. Di dare atto che le tariffe e le agevolazioni suddette, anche se approvate successivamente all' inizio dell' esercizio, per effetto di quanto disposto dall'articolo 1 comma 169 della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno 2007), hanno effetto dal 1° gennaio 2020;
12. Di trasmettere la presente deliberazione, ai fini della sua efficacia, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, per la pubblicazione sul proprio sito entro il 28 ottobre 2020, attraverso l' inserimento della delibera e dei suoi allegati, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020 nell' apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale.

Stante l'urgenza, ai sensi dell'articolo n. 134 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, con separata votazione, a voti unanimi e favorevoli, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.

C O M U N E D I P O R C A R I

(Provincia di Lucca)

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI "TARI" - Approvazione P.E.F. e tariffe per l' anno 2020

Parere ex Art. 49 D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

Il/La sottoscritto . Norma Deliso

RESPONSABILE SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

- Vista la proposta di deliberazione in oggetto;
- Visto gli artt. 49 e 147bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
- Vista la nomina sindacale;

ESPRIME

sotto il profilo tecnico, il seguente parere : Favorevole

Porcari, li 11-08-2020

**Il Responsabile Servizio Pianificazione Territoriale
(F.to Norma Deliso)**

C O M U N E D I P O R C A R I
(Provincia di Lucca)

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI "TARI" - Approvazione P.E.F. e tariffe per l' anno 2020

Parere ex Art. 49 D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

Il/La sottoscritto Rag.. Giuliana Maria Lera

RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA ED ECONOMATO E TRIBUTI

- Vista la proposta di deliberazione in oggetto;
- Visto gli artt. 49 e 147bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
- Vista la nomina sindacale;

ESPRIME

sotto il profilo tecnico, il seguente parere : Favorevole

Porcari, li 03-08-2020

**Il Responsabile SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA ED ECONOMATO E
TRIBUTI
(F.to Rag. Giuliana Maria Lera)**

C O M U N E D I P O R C A R I

(Provincia di Lucca)

UFFICIO RAGIONERIA

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI "TARI" - Approvazione P.E.F. e tariffe per l' anno 2020

Parere ex Art. 49 D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

La sottoscritta Rag. Giuliana Maria Lera, Responsabile Servizi Finanziari

- Vista la proposta di deliberazione in oggetto ;
- Visti gli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
- Vista la nomina sindacale;

ESPRIME

Sotto il profilo contabile, il seguente parere: Favorevole

Porcari, li 03-08-2020

**Il Responsabile Servizi Finanziari
F.to Rag. Giuliana Maria Lera**

Firmato sull'originale dal Presidente e dal SEGRETARIO GENERALE

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio il 16-09-2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Porcari lì, 16-09-2020

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Domenico Fimmano'

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi e nessun reclamo è stato presentato a questo ufficio contro di essa.

Porcari lì, 02-10-2020

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Domenico Fimmano'

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° comma del T.E.U.L. – D.lgs 18/08/2000, n° 267

Porcari lì, 20-08-2020

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Domenico Fimmano'